REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1992

recante modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei cereali per le importazioni in Portogallo durante la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/92 [4], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 dispone che detto meccanismo complementare si applica nel corso della seconda tappa alle condizioni stabilite dagli articoli 250, 251 e 252 dell'atto di adesione ; che per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, 1003 00 90 e 1005 90 00, tale meccanismo si applica nei periodi sensibili per la commercializzazione della produzione portoghese ; che occorre stabilire tali periodi per ciascuno dei cereali in esame, tenendo conto del rispettivo periodo di raccolta ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 916/92 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativo al trasferimento in Portogallo di 382 000 t di cereali detenuti da vari organismi d'intervento [5], prevede in particolare il trasferimento di 140 000 t di frumento tenero e di 170 000 t di orzo per ovviare alle difficoltà create dalla siccità che ha colpito il Portogallo dall'autunno 1991 ; che tale trasferimento è eseguito sotto il controllo delle autorità portoghesi ; che è quindi opportuno escludere tale trasferimento dall'applicazione del meccanismo complementare per gli scambi ;

considerando che l'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, prevede la fissazione di un quantitativo indicativo mensile per agevolare lo smaltimento della produzione portoghese ;

considerando che, per evitare la presentazione di domande di titoli MCS a scopo speculativo, la durata di validità di tali titoli deve essere limitata ad un periodo relativamente breve e sufficiente per realizzare le operazioni di importazione in condizioni normali ; che il rispetto dell'impegno del titolare del titolo MCS può essere garantito con la costituzione di una cauzione ;

considerando che, allo scopo di garantire l'approvvigionamento minimo della maggior parte degli operatori, per soddisfare il loro fabbisogno immediato, è opportuno disporre che gli operatori possano presentare offerte limitatamente ad un dato massimale ; che per evitare lo sviamento di tale disposizione e il conseguente accaparramento da parte di pochi operatori dei quantitativi posti in vendita è opportuno disporre che possano partecipare alla ripartizione dei quantitativi destinati all'esportazione soltanto gli operatori riconosciuti ;

considerando pertanto che, le disposizioni del presente regolamento sostituiscano quelle del regolamento (CEE) n. 1367/91 della Commissione [6] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le misure previste dal presente regolamento si applicano ai prodotti di cui al punto 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3659/90. Esse si applicano ai prodotti importati in Portogallo in provenienza dagli altri Stati membri, esclusi i cereali detenuti dall'organismo d'intervento portoghese, e trasferiti in Portogallo a norma del regolamento (CEE) n. 916/92 nei seguenti periodi :

Codice NC	Tipo di cereali	Periodo
1001 90 99	Frumento tenero	dall'1. 6. 1992 al 30. 11. 1992
1003 00 90	Orzo	dall'1. 6. 1992 al 30. 11. 1992
1005 90 00	Granturco	dall'1. 9. 1992 al 28. 2. 1993

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.
[4] GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 14.
[5] GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 4.
[6] GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 31.

Articolo 2

1. Il massimale indicativo di importazione per la campagna 1992/1993, di cui all'articolo 251 dell'atto di adesione, è fissato come segue :

— per il frumento tenero : 253 000 t
— per l'orzo : 46 000 t
— per il granturco : 345 000 t.

I suddetti quantitativi sono ripartiti in parti uguali per ogni cereale e per mese del periodo di cui all'articolo 1. I quantitativi non attribuiti nel corso di un dato mese sono riportati al mese successivo.

2. Le domande di titolo MCS sono ammissibili soltanto se :

a) vengono presentate da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività commerciale nel settore dei cereali e a tal titolo sia iscritta, alla data del 1° giugno 1992, in un registro pubblico di uno Stato membro ;

b) il richiedente dichiari per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare, nello stesso periodo, domande relative allo stesso prodotto in altri Stati membri ;

c) tutte le domande di uno stesso interessato non superino 5 000 t per cereale e per periodo di presentazione delle domande.

3. Nella comunicazione alla Commissione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (1), gli Stati membri indicano anche l'identità dei richiedenti.

Articolo 3

1. I titoli MCS per i cereali considerati sono validi dal giorno del rilascio sino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio.

2. La richiesta di certificati deve essere accompagnata dalla costituzione di una cauzione di 5 ECU/t.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1367/91 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.